



**Convertito in Legge il D.L. 57/2012.**

**Nuovi termini per la redazione del DVR per le aziende con meno di 10 addetti: dubbi e perplessità sulla elaborazione delle procedure semplificate.**

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 101 del 12 luglio 2012, inerente la conversione del D.L. n. 57 del 12 maggio 2012.

In tale ambito sono state recepite in modo definitivo le modifiche agli artt. 3 e 29 del D.lgs 81/08 e s.m.i. .

Le modifiche riportate nella Legge di conversione risultano essere le seguenti .

All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi";

Pertanto la frase corretta inserita nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. sarà "Con decreti, da emanare entro cinquantasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";

b) le parole da: "; decorso" a : "decreto" sono soppresse;

(( b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione".

Pertanto la frase corretta inserita nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. sarà "Fino alla emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; ~~decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto"~~



"Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione".

Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

Pertanto la frase corretta inserita nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. sarà *l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).*

Come è possibile constatare, le modifiche apportate non sono solo di tipo formale, ma sono certamente sostanziali.

Innanzitutto l'articolo 6, comma 8, lettera f) cita "elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano".

Tralasciando l'aspetto legato al famoso termine iniziale del 31 dicembre 2010, cosa potrebbe accadere se il citato decreto interministeriale non fosse emanato per tempo, tenuto conto del fatto che i Ministeri debbono acquisire il parere della Conferenza Stato – Regioni?!

Le procedure standardizzate saranno il risultato di una mediazione politica e poco tecnica, visti i tempi stretti?!!

Certamente la situazione è preoccupante e, pertanto, la nostra associazione unitamente ad altre organizzazioni sta cercando di analizzare e valutare gli impatti possibili, anche se le premesse propongono più quesiti che soluzioni.

Infatti, l'altro aspetto riguarda appunto l'introduzione di un nuovo periodo al comma 3 : "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione". Ci mancava solo l'intervento delle commissioni parlamentari competenti, che dovranno discutere di aspetti che sono puramente tecnici.



Trasformare un aspetto decisamente tecnico in un rischio di mediazione politica, anche se importante per l'impatto che avrà sulle piccole aziende, vuol dire rischiare di creare elementi di distonia giuridica rispetto alle previsioni sostanziali del D.lgs 81/08 e s.m.i..

In questo caso, il contrasto con le previsioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.lgs 81/08 e s.m.i., potrebbe emergere in tutta la sua forza, disorientando datori di lavoro, consulenti, RSPP e altri, qualora queste procedure semplificate dovessero creare più conflitti applicativi con le norme vigenti o peggio, non venissero emanate per tempo.

Infatti, spesso ci si dimentica che oltre alle previsioni di cui all'art. 29 c. 5, legate alle aziende con meno di 10 addetti, vi sono le previsioni di cui all'art. 29 c. 6, che cita testualmente: *“I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.*

Inoltre, l'art. 29 c. 6.bis recita: *Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28”*

Resta inoltre ancora aperto il tema legato al computo dei lavoratori.

Già L'INAIL, con l'Istituzione del Libro Unico, aveva evidenziato quanto segue: *“I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.*

*Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.”*

Per il resto, si invitano i lettori alle dovute riflessioni.

Gianluca Cherubino

Socio AIVA SGSL



ASSOCIAZIONE ITALIANA  
VALUTATORI ED ASSEVERATORI  
SGSL